Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 17 marzo 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganSi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 febbraio 1960, n. 162.

Vendita a trattativa privata, all'Università degli studi di Napoli, dell'immobile patrimoniale disponibile sito in Napoli, denominato ex manifattura dei tabacchi San Pietro Martire.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo di lire 478 milioni, all'Università degli studi di Napoli il compendio patrimoniale disponibile, denominato ex manifattura tabacchi San Pietro Martire, sito in tale città alla via Porta di Massa n. 1, costruito sopra un'area di metri quadrati 5768 e delimitato dalla via suddetta, dal vico degli Scoppettieri, dalla via Principessa Margherita, da case private, dalla Chiesa di San Pietro Martire e dalla piazza Ruggero Bonghi.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del contratto di compra-vendita.

Art. 2.

L'intero ricavo della vendita autorizzata in base al precedente articolo sarà portato in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo del bilancio speciale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato destinato all'acquisto di immobili ed a nuove costruzioni o miglioramenti di fabbricati esistenti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 25 febbraio 1960, n. 163.

Assestamento delle tassazioni riguardanti l'imposta di ricchezza mobile a carico di soggetti tassabili in base al bilancio, l'imposta sulle società e l'imposta sulle obbligazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 3, comma terzo, e 4 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, si applicano anche per gli esercizi sociali chiusi anteriormente al 1° gennaio 1960.

Art. 2.

L'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie *A* e *B* liquidata secondo le norme dell'art. 2 del decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1582, sui bilanci chiusi nel corso dell'anno 1952 è nuovamente liquidata tenendo conto del periodo d'imposta costituito dall'esercizio sociale considerato dai bilanci medesimi.

La disposizione del comma precedente ha effetto anche per le imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie indicati nell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

Art. 3.

Le imposte sulle società e sulle obbligazioni commisurate secondo le norme degli articoli 21 e 22 della legge 6 agosto 1954, n. 603, sulle risultanze di bilanci relativi ad esercizi sociali chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54 sono nuovamente liquidate in ragione di tanti dodicesimi d'imposta quanti sono i mesi dell'esercizio sociale ricadenti nell'anno 1954.

Le imposte sulle società e sulle obbligazioni liquidate per il primo semestre 1954 e per l'esercizio finanziario 1954-55 nei confronti dei soggetti che abbiano chiuso il primo esercizio sociale nel corso dell'esercizio finanziario 1954-55 sulle risultanze del relativo bilancio sono nuovamente liquidate in ragione di tanti dodicesimi di imposta quanti sono i mesi dell'esercizio sociale ricadenti negli anni 1954 e 1955.

Le società ed associazioni estere non tassabili in base al bilancio hanno diritto in ogni caso allo sgravio dell'imposta sulle società e dell'imposta sulle obbligazioni liquidate per il primo semestre 1954.

Art. 4.

I contribuenti che per effetto degli articoli 2 e 3 abbiano diritto a rimborsi debbono farne domanda, a pena di decadenza, separatamente per ciascuna imposta, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine dev'essere notificato dall'Ufficio delle imposte dirette, a pena di decadenza, l'avviso relativo alla maggiore imposta che risulti dovuta per effetto dell'art. 2.

Art. 5.

Le somme ammesse a rimborso ai sensi del primo comma dell'art. 4 si detraggono rispettivamente dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie *A* e *B* e dagli altri tributi di cui al secondo comma dell'art. 2 iscrivibili a ruolo e dalle imposte sulle società e sulle obbligazioni da versare in Tesoreria.

La detrazione si effettua nell'anno 1961 e successivi in misura non superiore, in ciascun anno e per ciascuna imposta, ad un ottavo dell'ammontare ammesso a rimborso. In caso di scioglimento della società o dell'ente si procede al rimborso nei modi normali ed in unica soluzione.

Le somme dovute dai contribuenti ai sensi del secondo comma dell'art. 4 sono iscritte a ruolo e riscosse in ventiquattro rate bimestrali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 25 febbraio 1960, n. 164.

Modifica dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, sull'ordinamento delle banche popolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, è modificato some segue:

« Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cinquanta milioni di lire il valore nominale délle azioni possedute da ciascun socio non può superare le lire un milione;

per le banche popolari, aventi un capitale inferiore ai cinquanta milioni di lire, nessun socio può possedere tante azioni, il cui valore nominale superi le lire cinquecentomila, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita o dall'esercizio del diritto d'opzione per quelle precedentemente possedute da ciascun socio. In tale caso, il valore nominale complessivo non potrà superare il milione di lire ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — GONELLA — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 26 febbraio 1960, n. 165.
Decentramento del servizio della determinazione degli stipendi degli ufficiali dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 3 del testo unico delle disposizioni, concernenti gli stipendi e assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, quale risulta modificato dall'articolo unico della legge 18 aprile 1938, n. 622, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali generali è fatta con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.

All'attribuzione degli stipendi agli ufficiali degli altri gradi si provvede con decreti dei comandanti militari territoriali o del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, soggetti a controllo preventivo da parte delle Ragionerie regionali dello Stato ai termini dell'art. 15, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e da registrarsi dagli uffici di controllo distaccati della Corte dei conti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 27 febbraio 1960, n. 166.
Autorizzazione al Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma ad alienare per trattativa privata alla Provincia romana dell'Ordine dei Carmelitani della Antica Osservanza un'area di sua proprietà.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma è autorizzato ad alienare alla Provincia romana dell'Ordine dei Carmelitani della Antica Osservanza, con sede in Roma, un'area di metri quadrati 470 attigua alla Chiesa parrocchiale di San Martino ai Monti in Roma, con ingresso dal viale del Monte Oppio, periziata per lire 28.200.000; e ad accettare quale corrispettivo, un fabbricato, del valore di lire 42.000.000, che dovrà essere costruito dallo stesso Ente religioso su area di proprietà del Fondo di beneficenza.

Art. 2.

Il Ministro per l'interno provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 marzo 1960, n. 167.
Aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli e del fondo di dotazione del Banco di Sicilia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I fondi assegnati alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, dell'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, sono, in deroga a quanto stabilito dall'art. 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634, conferiti ai predetti Banco di Napoli e Banco di Sicilia.

Art. 2.

Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia destineranno le somme loro conferite ai sensi del precedente art. 1, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitale di fondazione e fondo di dotazione, secondo quanto sarà disposto con i decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali saranno approvate le modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti.

Le eventuali somme residue saranno iscritte in appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi delle leggi indicate all'art. 1, nonché a quelle effettuate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686.

Art. 3.

I fondi conferiti al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia, ai sensi del precedente art. 1, potranno, fino al termine di cui all'art. 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634 ed entro i limiti che saranno stabiliti dagli Istituti, essere utilizzati per le operazioni di finanziamento previste dall'articolo medesimo.

Art. 4.

Tutte le precedenti disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge sono abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 marzo 1960, n. 168.

Contributo straordinario agli Istituti storici per l'età moderna e contemporanea e per il Risorgimento nella ricorrenza del primo centenario dell'Unità nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la ricorrenza del primo centenario dell'Unità nazionale italiana è stabilito a favore dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e dell'Istituto storico italiano del risorgimento un contributo straordinario rispettivamente di lire 200 milioni e di lire 120 milioni ripartito in dieci esercizi a cominciare dal 1959-60.

Dell'importo complessivo sopra indicato, una somma non inferiore a lire 3 milioni annui sarà destinata alla pubblicazione di documenti e di studi che riguardano la storia della Resistenza. A tal fine gli Istituti di cui al precedente comma si varranno della collaborazione dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.

Art. 2.

Il programma delle pubblicazioni dei due Istituti, in occasione della ricorrenza del primo centenario della Unità nazionale italiana, sarà redatto secondo le direttive impartite da un comitato del quale faranno parte il presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, il presidente dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano, il presidente dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, un rappresentante dell'Accademia nazionale dei lincei e tre studiosi di particolare competenza nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 3.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1959-60 la spesa di lire trentadue milioni che graverà sul capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Per gli esercizi successivi il Ministro per il tesoro adotterà i necessari provvedimenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1960

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 marzo 1960, n. 169.

Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune Amministrazioni dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per l'interno può disporre con ordini vistati dalla Ragioneria centrale competente, che i fondi accreditati ai funzionari delegati in contabilità speciale ed eccedenti le necessità degli stessi siano trasferiti ad altri funzionari delegati ai quali debbano somministrarsi fondi per spese a carico dei medesimi capitoli ed articoli.

Con le stesse modalità e condizioni il Ministro predetto ed il Ministro per la difesa, per quanto concerne i servizi della Marina, possono disporre il trasferimento di somme accreditate ai rispettivi funzionari delegati e da questi prelevate in contanti a favore di altri funzionari delegati dalle Amministrazioni medesime.

Gli ordini ministeriali per i trasferimenti dei fondi di cui al presente articolo vanno emessi non oltre il 10 settembre successivo alla scadenza dell'esercizio e debbono avere completa attuazione entro il 30 settembre.

I capitoli sui quali possono operarsi i trasferimenti di cui al presente articolo saranno determinati, per ciascuno esercizio, su proposta dell'Amministrazione interessata, con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 2.

I trasferimenti di fondi disposti a norma del precedente art. 1 debbono essere comunicati, a cura della Amministrazione centrale, al funzionario a favore del quale è stato disposto il trasferimento ed alla Corte dei conti, contemporaneamente all'ordine che viene dato al funzionario che vi deve provvedere.

Il funzionario che riceve l'ordine di trasferire i fondi vi provvede:

a) per i fondi accreditati in contabilità speciale, a mezzo ordinativo commutabile in quietanza di accreditamento alla contabilità speciale intestata al funzionario a favore del quale i fondi debbono essere somministrati;

b) per i fondi prelevati in contanti, mediante versamento del relativo importo nella Tesoreria la quale, in corrispondenza del versamento stesso, emette un vaglia del Tesoro.

Il funzionario che riceve i fondi ne invia dichiarazione di ricevuta al funzionario mittente, dandone comunicazione alla Ragioneria centrale ed eventualmente alle Ragionerie regionali od a quelle provinciali competenti per i controlli nei confronti dei due funzionari.

Art. 3.

I trasferimenti di fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono considerati a tutti gli effetti come riduzione del carico dei fondi somministrati per il funzionario delegato cedente e come aumento del carico dei fondi somministrati per il funzionario delegato ricevente.

Art. 4.

Ai fondi trasferiti a norma del precedente art. 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, primo, secondo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Tali disposizioni sono estese ai fondi direttamente accreditati in contabilità speciali, a carico degli stanziamenti di bilancio.

Art. 5.

Il funzionario delegato che trasferisce i fondi allega al rendiconto l'ordine con il quale l'Amministrazione centrale ha disposto il trasferimento e la dichiarazione del funzionario ricevente, di cui all'ultimo comma del l'art. 2, nonchè, se intestatario di contabilità speciale, l'ordinativo estinto, con il quale il trasferimento stesso è stato effettuato.

Il funzionario che riceve i fondi, invece, allega al rendiconto la comunicazione di cui al comma primo dell'art. 2, annotata dalla Tesoreria degli estremi relativi al vaglia del Tesoro riscosso, oppure, se intestatario di contabilità speciale, la quietanza comprovante la commutazione dell'ordinativo in entrata a tale contabilità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1960, n. 170.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile, con sede in Villacidro (Cagliari).

N. 170. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede in Villacidro (Cagliari) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1960, n. 171.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, in Borgo Roma del comune di Verona.

N. 171. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 26 dicembre 1958, integrato con dichiarazione del 29 aprile 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, in Borgo Roma del comune di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1960, n. 172.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex conventuale di San Francesco, in Cagnano Varano (Foggia).

N. 172. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex conventuale di San Francesco, in Cagnano Varano (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1960, n. 173.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonino Vescovo e Confessore, in località Bellariva del comune di Firenze.

N. 173. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 1° ottobre 1958, integrato con altro decreto di pari data e con tre dichiarazioni del 5 aprile, 28 aprile e 21 agosto 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonino Vescovo e Confessore, in località Bellariva del comune di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1960.

Adozione, nei rapporti con l'estero, di due tipi di « aerogrammi ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 9 e 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Vista la Convenzione postale universale, stipulata ad Ottawa il 3 ottobre 1957, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1958, n. 1293;

Viste le disposizioni concernenti la posta aerea contenuta negli atti di cui sopra che includono fra gli oggetti di corrispondenza per via aerea anche gli aerogrammi;

Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 27 agosto 1959, recante modificazioni alle tariffe postali per l'estero;

Riconosciuta l'opportunità di istituire gli aerogrammi nei rapporti con l'estero e di fissarne le tariffe, nonchè di autorizzare l'emissione delle relative carte valori e di stabilire le caratteristiche tecniche di esse;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle tariffe postali internazionali allegata al decreto Ministeriale 4 agosto 1959, citato nelle premesse, è aggiunta la seguente voce:

1-*bis* — Aerogrammi:

a) nelle relazioni con i soli Paesi europei . L. 60

b) nelle relazioni con i Paesi extraeuropei L. 110

Art. 2.

E' autorizzata conseguentemente l'emissione delle relative carte valori, e cioè di due aerogrammi: uno da L. 60 e uno da L. 110.

Art. 3.

Gli aerogrammi, di cui al precedente art. 2, sono stampati su carta leggera di colore verde grigio. Aperti hanno il formato di cm. 17 x 28,3 più un'appendice trapezoidale gommata (base cm. 14, larghezza cm. 1,5) lungo uno dei margini maggiori, per la chiusura dell'aerogramma.

Ripiegati e chiusi hanno il formato di cm. 8,5 x 13,5.

Il recto e il verso di ogni aerogramma — tranne due zone laterali del recto a fondo pieno, per impedire la lettura abusiva delle comunicazioni del mittente per il destinatario — recano in tutta la loro superficie un fondino costituito dal nome ITALIA in carattere bastoncino e da una stella a cinque punte, entrambi in chiaro, che si alternano in molteplici colonnine verticali.

Gli aerogrammi in questione portano nel recto:

a) in alto, a sinistra, un cartiglio a fondo rosso con la dicitura, AEROGRAMME; la dicitura PAR AVION, pure in chiaro in un rettangolo a fondo bleu; e la dicitura in bleu VIA AEREA, in tutte maiuscole;

b) nell'angolo a destra, in alto, l'impronta del francobollo, che ha per vignetta — in un rettangolo di mm. 16,5 x 20,5 — un aeroplano in volo al di sopra di una catena di montagne; al centro, nello sfondo del cielo, la leggenda a doppio filetto POSTA AEREA, in basso, in chiaro al centro la leggenda « ITALIA »; ai due lati di detta leggenda il valore del francobollo. Il francobollo da 60 lire è stampato nel colore bleu; quello da 110 lire nel colore rosso.

Nella parte superiore del recto di ogni aerogramma vi sono inoltre tre righe orizzontali punteggiate per l'indirizzo del destinatario; in quella inferiore, una riga punteggiata per l'indirizzo del mittente.

Sull'appendice da ripiegare e da ingommare vi è stampata in bleu l'avvertenza « E' vietato inserire qualsiasi oggetto » ripetuta in lingua francese.

Infine, a sinistra, in basso, nello spazio riservato all'indirizzo del destinatario, nell'aerogramma da lire 60 è posta l'avvertenza « E' valido per i soli Paesi europei » in quello da L. 110 l'avvertenza « E' valido per i Paesi extraeuropei ». Tali avvertenze sono ripetute in lingua francese e sono stampate in rosso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1960.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1960
Registro n. 15 Ufficio riscontro poste, foglio n. 381

(1484)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1960.

Stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1960-61.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposto con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

Entrate previste . . . . . L. 266.350.000
Spese previste . . . . . . » 266.350.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 gennaio 1960

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1960
Registro n. 20 Grazia e giustizia, foglio n. 5. — PALLUCCI

Stato di previsione dell'entrata della cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961

N. dell'esercizio 1959-60 (1)	N. dell'esercizio 1960-61 (2)	ARTICOLI – DENOMINAZIONE (3)	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1959-60 (4)	Variazioni che si propongono (5)	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1960-61 (Col. 4 ± 5) (6)
		ENTRATA			
		Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione (a) .	»	(a) + 100.000.000	100.000.000
		TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE			
		CATEGORIA I. — *Entrate effettive*			
1	1	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	47.000.000	(b) + 19.000.000	66.000.000
2	2	Versamenti per grazia	19.150.000	(b) + 17.850.000	37.000.000
3	3	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	2.200.000	(b) + 1.800.000	4.000.000
4	4	Fondi dei detenuti evasi o defunti	1.100.000	(b) — 300.000	800.000
5	5	Ricavo dalle vendite dei corpi di reato	10.500.000	(b) + 10.000.000	20.500.000
6	6	Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	550.000	(b) — 500.000	50.000
7	7	Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	3.500.000	(b) + 2.500.000	6.000.000
		Totale delle entrate ordinarie . . .	84.000.000	+ 50.350.000	134.350.000
		TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE			
		CATEGORIA I. — *Entrate effettive*			
8	8	Entrate straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
		CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*			
9	9	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale delle entrate straordinarie . . .	»	»	»
		Partite che si compensano con la spesa			
10	10	Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	16.000.000	+ 16.000.000	32.000.000
		RIASSUNTO DELL'ENTRATA			
		Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione	»	+ 100.000.000	100.000.000
		TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE			
		CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	84.000.000	+ 50.350.000	134.350.000
		Totale del titolo I . . .	84.000.000	+ 50.350.000	134.350.000
		TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE			
		CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	»	»	»
		CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	»	»	»
		Totale del titolo II . . .	»	»	»
		Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	84.000.000	+ 150.350.000	234.350.000
		Partite che si compensano con la spesa . . .	16.000.000	+ 16.000.000	32.000.000
		Totale generale . . .	100.000.000	+ 166.350.000	266.350.000

(a) Prelevamento proposto per colmare il presunto disavanzo di gestione.
(b) Variazione proposta tenuto conto delle risultanze dell'esercizio 1958-59.

Stato di previsione della spesa della cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961

ARTICOLI N. dell'esercizio 1959-60	1960-61	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1959-60	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1960-61 (Col. 4 ± 5)
1	2	3	4	5	6
		SPESA			
		TITOLO I. — SPESE ORDINARIE			
		CATEGORIA I. — *Spese effettive*			
1		Assegnazioni ai Consigli di patronato	83.150.000	(a) + 49.850.000	133.000.000
2		Spese per la pubblicazione delle sentenze	150.000	»	150.000
3		Spese di ufficio, stampati e cancelleria	100.000	»	100.000
4		Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	500.000	+ 500.000	1.000.000
5		Spese casuali	25.000	»	25.000
6		Fondo di riserva per spese impreviste	75.000	»	75.000
		Totale delle spese ordinarie . . .	84.000.000	+ 50.350.000	134.350.000
		TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE			
		CATEGORIA I. — *Spese effettive*			
»	7	Assegnazione eccezionale ai Consigli di patronato (b) .	»	(b) + 100.000.000	100.000.000
7		Spese straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale delle spese straordinarie	»	+ 100.000.000	100.000.000
		CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*			
8		Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale delle spese straordinarie . . .	»	»	»
		Partite che si compensano con l'entrata			
9		Restituzione e incameramento di depositi	16.000.000	(a) + 16.000.000	32.000.000
		RIASSUNTO DELLA SPESA			
		TITOLO I. — SPESE ORDINARIE			
		CATEGORIA I. — *Spese effettive*	84.000.000	+ 50.350.000	134.350.000
		Totale del titolo I . . .	84.000.000	+ 50.350.000	134.350.000
		TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE			
		CATEGORIA I. — *Spese effettive*	»	+ 100.000.000	100.000.000
		CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	»	»	»
		Totale del titolo II	»	+ 100.000.000	100.000.000
		Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	84.000.000	+ 150.350.000	234.350.000
		Partite che si compensano con l'entrata . . .	16.000.000	+ 16.000.000	32.000.000
		Totale generale delle spese . . .	100.000.000	+ 166.350.000	266.350.000
		RIEPILOGO			
		Entrate	100.000.000	+ 166.350.000	266.350.000
		Spese	100.000.000	+ 166.350.000	266.350.000
		Differenza . . .	»	»	»

(a) Variazione proposta tenuto conto delle risultanze dell'esercizio 1958-59.
(b) Articolo che si istituisce e stanziamento che si propone per fronteggiare eccezionali assegnazioni ai Consigli di Patronato.

(1293)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1958, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sondrio n. 225 in data 8 gennaio 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. De Santis Giuseppe, presidente della suddetta Commissione, perchè trasferito ad altra sede, con il dott. Carucci Anastasio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Carucci Anastasio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio quale presidente in sostituzione del dott. De Santis Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1400)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera n. 30340 in data 29 dicembre 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del dott. Giangasparo Gaetano, vice presidente in seno alla predetta Commissione, con il dott. Saracino Osvaldo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Saracino Osvaldo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Matera, quale vicepresidente, in sostituzione del dott. Giangasparo Gaetano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1399)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Chieti n. 2616 in data 18 gennaio 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del dott. Priolo Gaetano, presidente della suddetta Commissione, con il dott. Adragna Vito, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Adragna Vito è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Chieti, quale presidente, in sostituzione del dott. Priolo Gaetano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1405)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1960.

Sostituzione di due membri del Comitato regionale per l'assistenza alla mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Basilicata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1958, con il quale è stato costituito per il biennio 1958-1960 il Comitato regionale per l'assistenza alla mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Basilicata;

Viste le note dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza, n. 1780 del 30 gennaio 1960, con la quale è stata prospettata l'opportunità di sostituire il rappresentante dell'Ente di patrocinio ed assistenza per coltivatori agricoli, cav. Porra Gioacchino, trasferito ad altra sede, con il sig. Pastore Michele, attuale direttore del citato Ente; e n. 1859 del 1° febbraio 1960, con la quale è stata prospettata la opportunità di sostituire il rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dott. Giuseppe Ardizzone, trasferito ad altra sede, con il dott. Vincenzo Longhi, attuale direttore dell'I.N.P.S. di Potenza;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Pastore Michele è nominato membro del Comitato regionale per l'assistenza alla mano d'opera mi-

grante addetta alla raccolta delle olive in Basilicata, quale rappresentante dell'Ente di patrocinio ed assistenza per coltivatori agricoli, in sostituzione del cavaliere Porra Gioacchino.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Longhi è nominato membro del Comitato regionale per l'assistenza alla mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive in Basilicata, quale rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Giuseppe Ardizzone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1397)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1960.

Ricostituzione del Collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il Servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati;

Visto il decreto Ministeriale 8 agosto 1956 relativo alla costituzione della Commissione centrale predetta;

Considerata la necessità di procedere alla costituzione del Collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del Servizio predetto, di cui all'art. 5 del menzionato decreto n. 75 del 1945;

Decreta:

Sono nominati componenti del Collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati, per il biennio 1960-1961, i signori:

Gorini dott. Bruno, presidente, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bianzino dott. Vincenzo, designato dal Ministero del tesoro;

Milza rag. Amerigo e Dorè Antonio, il primo per l'anno 1960 ed il secondo per l'anno 1961, in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura.

Roma, addì 18 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1393)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1960.

Approvazione del piano della Caffarella in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visti i propri decreti 14 dicembre 1953, 19 ottobre 1954, 29 aprile 1955 e 8 settembre 1955, con i quali sono state dichiarate di notevole interesse pubblico alcune zone dell'Appia Antica, site nell'ambito dei comuni di Roma e di Marino, ai sensi dell'accennata legge n. 1497;

Vista la ministeriale in data 4 giugno 1954, con cui è stato disposto un piano territoriale paesistico per le dette aree, ai sensi dell'art. 5 della menzionata legge n. 1497;

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1960, che ha approvato il piano territoriale paesistico dell'Appia Antica non comprendente la località Caffarella, per la quale si erano resi necessari ulteriori approfondimenti;

Considerato che, a termini di legge, il piano relativo alla località Caffarella è stato pubblicato all'albo del comune di Roma dall'11 agosto all'11 novembre 1959, previo esame e revisione da parte della speciale Commissione ministeriale, nominata ai sensi dell'art. 24 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che avverso il piano della Caffarella non sono state presentate opposizioni relativamente alle aree, di cui all'allegata planimetria; e che pertanto ad integrazione del piano territoriale paesistico della Appia Antica, approvato con l'accennato decreto 11 febbraio 1960, è opportuno procedere per le dette aree della località Caffarella agli adempimenti della precitata legge n. 1497;

Considerato che, in rapporto alle esigenze paesistiche della località Caffarella, sono state apportate ulteriori riduzioni alla edificabilità prevista dal piano pubblicato;

Decreta:

A integrazione del piano territoriale paesistico della Appia Antica, è approvato il piano della Caffarella limitatamente alle aree indicate nell'allegata planimetria (scala 1:2000), che forma parte integrante del presente decreto.

Per il piano della Caffarella — ferma restando la disposizione plano-volumetrica degli edifici, stabilita nell'allegata planimetria — valgono le norme di applicazione del piano territoriale paesistico dell'Appia Antica, approvato con il decreto Ministeriale dell'11 febbraio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Una copia del numero della *Gazzetta Ufficiale*, contenente il decreto stesso, sarà affissa, per il prescritto periodo di tre mesi, all'albo del comune di Roma, insieme alla accennata planimetria, nonchè alle predette norme di applicazione.

Roma, addì 22 febbraio 1960

Il Ministro: MEDICI

(1391)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1960.
Sessione ordinaria di aprile 1960 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1960, per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 200, debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Nel caso in cui, a norma dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, i suddetti requisiti debbano essere accertati di ufficio dal tribunale della circoscrizione in cui l'aspirante risiede, le domande dovranno contenere le precise indicazioni.

I certificati di cittadinanza e del casellario giudiziale verranno altresì acquisiti agli atti a cura dello stesso tribunale;

c) della ricevuta di versamento all'Erario della somma di L. 2400 (duemilaquattrocento), a termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, con imputazione sul capo X, capitolo 135, art. 2 (« somma da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti »).

Le domande degli aspiranti iscritti in un albo professionale debbono essere corredate, oltre che dei documenti suindicati, anche del certificato col quale l'organo, che ha la custodia dell'albo, attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle « nuove norme sulla imposta di bollo » (decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1953, n. 492) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Roma, addì 22 febbraio 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1960
Registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 234. — BOVIO

(1461)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1960.
Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto, Ente di diritto pubblico con sede in Venezia, approvato con decreto Ministeriale 24 maggio 1955;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti il Collegio sindacale dell'Istituto predetto per il triennio 1960-1962;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Gasparro e il dott. Vincenzino Rossitto sono nominati rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto.

I predetti dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1488)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1960.
Sostituzione di un membro della Deputazione della borsa valori di Trieste.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 7 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 stesso mese, con il quale vennero costituite le Deputazioni delle borse valori italiane per l'anno 1960;

Vista la nota in data 27 febbraio 1960, con la quale il Banco di Napoli ha fatto presente che il dirigente della propria sede in Trieste dott. Gaetano Gambardella — facente parte della Deputazione della borsa valori della predetta città quale delegato governativo — è stato sostituito nella direzione della sede di Trieste dal dott. Paolo Caporaso;

Ritenuto che in dipendenza di quanto sopra occorre provvedere alla nomina del dott. Caporaso quale membro della Deputazione della borsa valori di Trieste, in sostituzione del predetto dott. Gambardella;

Decreta:

Il dott. Paolo Caporaso, dirigente della sede di Trieste del Banco di Napoli, è nominato, quale delegato governativo, membro effettivo della Deputazione della borsa valori di Trieste per l'anno 1960, in sostituzione del dott. Gaetano Gambardella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1392)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1960.

Riconoscimento ufficiale della scuola da istituirsi a Bussi-Pescara per iniziativa della Società « Montecatini », per la preparazione di aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la domanda presentata dalla Società « Montecatini », rappresentanza di Roma, via Bissolati n. 76, intesa ad ottenere il riconoscimento ufficiale di una scuola da istituirsi in Bussi-Pescara per la preparazione del personale che intende conseguire la patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici;

Ritenuta la opportunità di aderire alla richiesta stessa, intesa ad aumentare e perfezionare le maestranze industriali qualificate;

Visti gli articoli 37 e 38 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Art. 1.

E' conferito il riconoscimento ufficiale alla scuola da istituirsi in Bussi-Pescara per iniziativa della Società « Montecatini », con il compito di preparare gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1960

Il Ministro: GIARDINA

(1487)

ORDINANZA MINISTERIALE n. 1 del 9 gennaio 1960.

Revoca dell'ordinanza di sanità marittima ed aerea n. 6 del 1959 riguardante le provenienze marittime ed aeree dalla Somalia Britannica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie della circoscrizione di Hargeisa (Somalia Britannica);

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Vista l'ordinanza di sanità marittima ed aerea n. 6 del 4 dicembre 1959;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità marittima ed aerea n. 6 del 4 dicembre 1959, concernente l'assoggettamento delle provenienze dai porti ed aeroporti della circoscrizione di Hargeisa alle misure contro il vaiuolo, è revocata.

Art. 2.

Gli Uffici sanitari di porto ed aeroporto sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1960

Il Ministro: GIARDINA

(1485)

ORDINANZA MINISTERIALE n. 2 del 9 gennaio 1960.

Revoca dell'ordinanza di sanità marittima ed aerea n. 5 del 1959 riguardante le provenienze marittime ed aeree dall'Iran.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie della circoscrizione di Teheran (Iran);

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Vista l'ordinanza di sanità marittima ed aerea n. 5 del 4 dicembre 1959;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità marittima ed aerea n. 5 del 4 dicembre 1959, concernente l'assoggettamento delle provenienze dai porti ed aeroporti della circoscrizione di Teheran alle misure contro il vaiuolo, è revocata.

Art. 2.

Gli Uffici sanitari di porto ed aeroporto sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1960

Il Ministro: GIARDINA

(1486)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla circolazione degli autoveicoli ed al traffico stradale, concluso in Zurigo il 19 settembre 1957.

Il 14 marzo 1960, in base ad autorizzazione disposta con legge 24 dicembre 1959, n. 1170, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla circolazione degli autoveicoli ed al traffico stradale concluso in Zurigo il 19 settembre 1957.

Ai sensi dell'art. 11, primo comma, l'Accordo entrerà in vigore il 19 marzo 1960.

(1367)

Concessioni di exequatur

In data 7 marzo 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Anibal Temistocles Rapela, Console di Argentina a Venezia, con giurisdizione sulle provincie di Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Bolzano e Trento.

(1409)

In data 7 marzo 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Max Alexei Faber, Vice console onorario di Austria a Torino, con giurisdizione sulle provincie di Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.

(1410)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Eugenio Bolondi, nato a Montechiarugolo (Parma) il 24 aprile 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Bologna nell'anno 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(1363)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Cotronei (Catanzaro), di complessivi ettari 28.74.90, espropriati in forza del decreto Presidenziale 16 settembre 1951, n. 1024 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta GALLUCCIO Francesco fu Nicola e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 38.320 (lire trentottomilatrecentoventi), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Tale indennizzo non comprende la particella boschiva numero 10-*A* del foglio n. 1, di ettari 26.02.30, per la quale sarà provveduto successivamente.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, saranno determinati con successivo provvedimento.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Scandale (Catanzaro), di complessivi ettari 708.94.40, espropriati in forza del decreto Presidenziale 12 agosto 1951, n. 867 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta GALLUCCIO Francesco fu Nicola e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 40.535.632 (lire quarantamilionicinquecentotrentacinquemilaseicentotrentadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Tale indennizzo non comprende le particelle boschive, in appresso elencate, per le quali sarà provveduto successivamente:

mappa n. 10 del foglio n. 13, mappe numeri 12 e 21 del foglio n. 10, di complessivi ettari 55.22.10.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, saranno determinati con successivo provvedimento.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Crotone (Catanzaro), di complessivi ettari 281.27.04, espropriati in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 894 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta GALLUCCIO Francesco fu Nicola e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 18.344.116 (lire diciottomilionitrecentoquarantaquattromilacentosedici), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, saranno determinati con successivo provvedimento.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1299)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Trani

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 21407/3581, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Fiore Concetta, nata a Corato il 19 marzo 1906, della zona demaniale facente parte del tratturo «Barletta-Grumo» tronco rurale di Trani e Corato, estesa mq. 1932, riportata in catasto alla particella n. 146-*n* del foglio di mappa n. 105 del comune di Trani, e nella planimetria tratturale con il n. 272.

(1369)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Melendugno.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 2 marzo 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 6085,48 sita nella spiaggia di Melendugno, riportata in catasto al foglio n. 42, particella n. 15 (parte) del comune di Melendugno.

(1458)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 16 marzo 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezi
$ USA	621,03	621,05	621,09	621 —	621,07	621 —	621,08	621 —	621,05	621,15
$ Can.	653,36	653,25	653,25	653,25	653,10	653,37	653,65	653,20	653,25	653,75
Fr Sv.	143,23	143,19	143,16	143,65	143,30	143,22	143,18	143,25	143,27	143,20
Kr D.	90,06	90,09	90,12	90,11	90,10	90,08	90,12	90,05	90,09	90,10
Kr N.	86,97	86,99	87 —	86,975	86,95	86,98	87,01	86,95	86,97	87 —
Kr Sv.	119,90	119,91	119,90	119,89	119,90	119,90	119,905	119,90	119,92	119,92
Fol.	164,65	164,60	164,61	164,58	164,60	164,64	164,595	164,65	164,64	164,65
Fr. B.	12,45	12,453	12,45875	12,456	12,46	12,46	12,4575	12,50	12,45	12,457
Fr. Fr. (N.F.)	126,58	126,57	126,575	126,57	126,60	126,57	126,585	126,57	126,58	126,60
Lst.	1742,60	1743,50	1743,30	1743,175	1743,425	1742,97	1743,50	1743 —	1743 —	1743,50
Dm. occ.	148,93	148,93	148,95	148,925	148,89	148,93	148,94	148,90	148,99	148,95
Scell. Austr.	23,89	23,89	23,895	23,8875	23,90	23,89	12,892	23,88	23,89	23,895

Media dei titoli del 16 marzo 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	75,275
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 5 % 1935	103,60
Redimibile 3,50 % 1934	98,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,325
Id. 5 % 1936	100,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,25

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 marzo 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,04
1 Dollaro canadese	653,45
1 Franco svizzero	143,172
1 Corona danese	90,115
1 Corona norvegese	86,992
1 Corona svedese	119,897
1 Fiorino olandese	164,587
1 Franco belga	12,457
1 Franco nuovo (N.F.)	126,577
1 Lira sterlina	1743,337
1 Marco germanico	148,932
1 Scellino austriaco	23,89

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1960.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, numero 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, numero 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo Presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo Presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle tasse di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1960.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai Tribunali e alle Corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della Commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonchè del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 10 maggio 1960, corredate dei seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente Consiglio dell'Ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai Tribunali e alle Corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per Cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente Ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2400 per l'iscrizione agli esami da versarsi all'Ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per Cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della Commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla Commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale i testi dei codici e delle leggi, nonchè delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre in facoltà della Commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la Commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la Commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti, alle ore 8 antimeridiane:

21 giugno 1960, ricorso per Cassazione in materia civile;
23 giugno 1960, ricorso per Cassazione in materia penale;
25 giugno 1960, ricorso per Cassazione in materia amministrativa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 26 febbraio 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1960
Registro n. 22 *Grazia e giustizia, foglio n.* 236. — BOVIO

(1463)

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1959, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Potenza;

Letta la nota 9 febbraio 1960, n. 327, del presidente della Corte di appello di Potenza, con la quale si comunicano le dimissioni dell'avv. Valentini Domenico, da componente effettivo della su detta Commissione e si propone, su designazione del locale Ordine forense, la nomina dell'avv. Laraia Vito, inscritto nell'albo degli avvocati di Potenza dal 26 maggio 1947;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dello avv. Valentini Domenico quale componente effettivo di detta Commissione;

Decreta:

L'avv. Laraia Vito, del Foro di Potenza è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Potenza per l'anno 1959, in sostituzione del dimissionario avv. Valentini Domenico.

Roma, addì 22 febbraio 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1960
Registro n. 22 *Grazia e giustizia, foglio n.* 235. — BOVIO

(1462)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad una cattedra di storia dell'arte e delle arti applicate nell'Istituto statale d'arte di Urbino

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 618;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 9 febbraio 1931, n. 571, e successive modificazioni, riguardanti l'istituzione e la pianta organica dell'Istituto statale d'arte di Urbino;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a una cattedra di storia dell'arte e delle arti applicate (coefficiente 271) nell'Istituto statale d'arte di Urbino.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta della liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi del servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra della liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpito dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui alle lettere *a*) e *b*) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ancora a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli);

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati o per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari e incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le Università o Istituti d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti di istruzione artistica, e quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, i servizi didattici prestati e i titoli attestanti l'attività culturale e artistica del candidato, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'Istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro cognome e nome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso d'irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia firmato dall'interessato dei documenti e titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

L'esame comprende un colloquio e una lezione:

1) nel colloquio il candidato dovrà dimostrare di possedere la necessaria preparazione su i problemi fondamentali e le caratteristiche particolari dei vari periodi della storia dell'arte dalle origini ai nostri giorni, con particolare riguardo alle arti applicate.

Dovrà inoltre dimostrare di conoscere la biografia e le opere delle personalità artistiche più rappresentative e di saper commentare un capolavoro dell'arte opportunamente scelto dalla Commissione;

2) la lezione verterà su argomenti compresi nei programmi d'insegnamento delle scuole d'arte.

Il tema della lezione sarà sorteggiato fra due proposti a ciascun candidato.

Art. 6.

Per quanto riguarda l'esame dei titoli prodotti dai candidati al presente concorso la Commissione giudicatrice stabilirà preliminarmente le categorie dei titoli valutabili.

La valutazione dei titoli precede ai sensi di legge le prove di esame ma non costituisce motivo di esclusione dalle prove di esame medesime di cui al precedente art. 5 del presente bando di concorso.

Per lo svolgimento delle prove di esame del concorso si osserveranno le norme legislative vigenti in materia.

I candidati saranno chiamati a sostenere le prove di esame direttamente con lettera raccomandata.

Perdono il diritto a sostenere le prove di esame coloro che non si presentano nel giorno, nell'ora e nel luogo stabilito. Prima di sostenere le prove di esame gli aspiranti devono dimostrare la propria identità personale esibendo alla Commissione giudicatrice un documento di riconoscimento valido ai sensi di legge.

La Commissione giudicatrice procede all'esame dei titoli e alla loro valutazione per la quale ciascun commissario dispone di cinque decimi.

Ciascuna prova di esame viene poi classificata con punti da 0 a 10, e di tali classificazioni si fa la media.

Dalle medie delle singole classificazioni si ricava poi la media generale delle prove, che per la proposta di nomina alla cattedra posta a concorso non può essere inferiore ad otto decimi.

Per essere designato vincitore del concorso, il concorrente deve riportare non meno di undici quindicesimi della somma della media generale delle prove e della media dei punti assegnati dai singoli commissari ai titoli.

In caso di parità nella somma predetta ha la preferenza colui che è superiore nella media delle prove; in caso di parità in entrambi i coefficienti si applicano per la precedenza le disposizioni legislative previste dall'art. 5 della legge 6 luglio 1912, n. 734 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o di preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 100. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100, dalle autorità militari competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge del 2 giugno 1936, n. 1172 ai sensi della circolare n. 424 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) e militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i partigiani cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio, mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137, ratificato con modificazione dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fine politico nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alle leggi 23 marzo 1952, n. 207, e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1935, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produranno un certificato rilasciato ai sensi e per effetto dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*)

nonchè le madri e le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100. I profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea, dalla Somalia, potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto, o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

r) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciata in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego con l'ente soppresso;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare;

v) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici, (su carta da bollo da L. 100) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

y) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività chè cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 8.

Con decreto Ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi della elevazione del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti qualora non lo abbiano già fatto, in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscano preferenza o precedenza agli effetti dell'inclusione della terna;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'Ufficio sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi della legge ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per i fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142; dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375; oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo a L. 100;

6) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non ancora debbano prestare servizio militare: se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati asse-

gnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 8.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto il seguente documento:

Copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopradescritti, sempre che i documenti che li sostituiscano possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 9.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della Pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati all'Ufficio concorsi - Scuole medie, per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 10.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà a norma del terzo comma del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire la cattedra di cui al presente concorso.

La cattedra messa a concorso sarà assegnata rispettivamente al primo classificato nella terna, o in caso di rinuncia al secondo e quindi al terzo. E' facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ed altre cattedre del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nelle terne secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1960

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1960
Registro n. 9, *foglio n.* 334

(1424)

Concorso, relativo all'anno scolastico 1958-59, per il conferimento di mille borse di studio, da L. 100.000 ciascuna, per la celebrazione del X Anniversario della Liberazione, nelle scuole della Repubblica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 1 della legge 3 maggio 1956, n. 402, concernente provvedimenti per la celebrazione del X Anniversario della Liberazione, nelle scuole della Repubblica;

Visto il decreto interministeriale 6 marzo 1957, concernente le modalità di conferimento delle borse di studio previste dal citato art. 1;

Decreta:

Art. 1.

Sono messe a concorso per l'anno 1958-59 le seguenti borse di studio per alunni orfani di guerra o per causa di guerra e per la lotta di liberazione, così ripartite:

a) numero quattrocento borse di studio, nella misura di lire 100.000 ciascuna, per alunni frequentanti scuole medie di 1° grado: scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole tecniche, scuole professionali femminili e corsi inferiori di istituti di istruzione artistica;

b) numero quattrocento borse di studio, nella misura di lire 100.000 ciascuna, per alunni frequentanti scuole medie di 2° grado: ginnasi, licei classici, scientifici, istituti magistrali, istituti tecnici, istituti professionali, scuole di magistero professionale per la donna e corsi superiori di istituti di istruzione artistica;

c) numero duecento borse di studio, nella misura di lire 100.000 ciascuna, per studenti universitari.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli orfani alunni delle scuole e degli istituti secondari statali, pareggiati o legalmente riconosciuti di cui al precedente art. 1 che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) siano stati iscritti per l'anno scolastico 1958-59 in una delle scuole o istituti di cui alle lettere *a*) e *b*) del citato articolo 1, per le borse previste per alunni frequentanti scuole medie di 1° e 2° grado, purchè siano iscritti per la prima volta nella classe frequentata;

b) siano stati iscritti, per l'anno accademico 1958-59 ad una Facoltà o Istituto di istruzione universitaria e, se iscritti al 2° anno o susseguenti, abbiano superato negli anni precedenti al 1958-59 tutti gli esami fondamentali e complementari previsti dal piano degli studi consigliato dalla Facoltà o dall'Istituto, riportando una media complessiva non inferiore a 21/30, per le borse previste per gli studenti universitari;

c) appartengano a famiglia di disagiate condizioni economiche;

d) non siano stati ricoverati gratuitamente in un collegio nell'anno scolastico a cui si riferisce il concorso.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta semplice e secondo il modello allegato, firmate dal concorrente se maggiorenne, e dall'esercente la patria potestà sul medesimo se questi è minorenne, dovranno pervenire — complete della documentazione — al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio stralcio assistenza, non oltre il 30 aprile 1960 a pena di nullità.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti anch'essi in carta libera:

1) dichiarazione, rilasciata dal Comitato provinciale orfani di guerra, dalla quale risulti che il concorrente è orfano di guerra o per causa di guerra o per la lotta di liberazione, con l'indicazione delle condizioni generali della di lui famiglia;

2) stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando di concorso, nel quale siano indicate distintamente le persone che compongono la famiglia del concorrente.

Lo stato di famiglia deve essere vistato, nel retro, dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo di domicilio, con le annotazioni dei redditi mobiliari e immobiliari, il loro importo lordo e l'imponibile netto, ivi compresa l'imposta complementare.

Lo stato di famiglia dovrà essere vistato anche dall'Ufficio imposte comunali, che dovrà dichiarare il reddito imponibile agli effetti della imposta di famiglia.

Nel caso in cui il nominativo della madre del concorrente, per qualsiasi motivo, non figuri nello stato di famiglia del concorrente stesso, dovrà essere prodotto anche lo stato di famiglia della madre con tutte le sopraindicate relative annotazioni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio imposte comunali;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del Comune, o dal preside della scuola o istituto, o dal rettore dell'Università, dal quale risulti se l'orfano sia stato ricoverato gratuitamente in qualche collegio o casa dello studente nell'anno scolastico 1958-59.

Tale certificato potrà essere sostituito dalla dichiarazione resa e sottoscritta dinanzi a notaio o al segretario comunale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Il Ministero si riserva di controllare la veridicità di tale dichiarazione e di quella contenuta nella domanda;

4) certificato scolastico contenente le indicazioni di cui alle seguenti lettere:

A) Per gli studenti di scuole medie:

I) certificato attestante i voti riportati nell'anno scolastico 1957-58 nelle singole materie per il conseguimento del titolo di studio valido per la iscrizione alla classe frequentata nell'anno scolastico 1958-59, con l'indicazione della sessione nella quale le votazioni sono state conseguite;

II) certificato attestante che il concorrente è stato iscritto per la prima volta nella classe frequentata nell'anno scolastico 1958-59 con la indicazione dei voti riportati nelle singole materie nello scrutinio del primo trimestre di detto anno 1958-59.

B) Per gli studenti universitari iscritti al 1° anno:

I) certificato di immatricolazione per l'anno accademico 1958-59;

II) certificato dei voti riportati nelle singole materie negli esami di maturità o di abilitazione dell'anno scolastico 1957-58.

C) Per gli studenti universitari iscritti ad anni susseguenti il primo:

certificato di iscrizione per l'anno accademico 1958-59 nel quale dovrà essere specificato:

a) tutti gli esami di discipline fondamentali e complementari sostenuti anteriormente all'anno accademico 1958-59 con i voti riportati in ciascuna disciplina e la data in cui ciascun esame è stato sostenuto;

b) che lo studente, alla chiusura dell'anno accademico 1957-58, aveva sostenuto tutti gli esami di discipline fondamentali e complementari previsti dal piano di studi consigliato dalla Facoltà.

Art. 4.

Gli aspiranti che siano minorenni e orfani di entrambi i genitori devono presentare anche il certificato del giudice tutelare indicante la persona autorizzata a riscuotere l'eventuale importo della borsa di studio.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso dovrà essere costituita a norma dell'art. 4 del decreto interministeriale in data 6 marzo 1957.

Art. 6.

Detta Commissione accerterà nei confronti di ciascun concorrente l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 2, e compilerà per ognuno dei tre gruppi dei concorrenti anzidetti, la relativa graduatoria secondo criteri attinenti al merito scolastico e allo stato di bisogno.

Art. 7.

Le borse stabilite per ciascuno dei tre gruppi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 1, che non siano eventualmente assegnate, saranno ripartite tra gli altri gruppi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: Di Rocco

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1960
Registro n. 15 *Pubblica istruzione, foglio n.* 307

Allegato

Modello di domanda

Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale affari generali e del personale - Ufficio stralcio assistenza - Roma

La sottoscritta . . . . (1) . . . (cognome e nome) vedova di . . . . . (cognome e nome del marito) . . . . . residente in . . . . . (Prov. di) . . . . . via . . . . . . n. . . . chiede che suo figlio . . . . . sia ammesso al concorso, relativo all'anno scolastico 1958-59, per il conferimento di mille borse di studio da L. 100.000 ciascuna, istituite con la legge 3 maggio 1956, n. 402.

Dichiara all'uopo quanto segue:

a) Il concorrente, nell'anno scolastico 1958-59, non ha vinto altra borsa di studio (oppure ha vinto altra borsa di studio dell'importo di L. . . . . . ., concessa da . . . . .).

b) Il concorrente, in detto anno scolastico, non è stato impiegato pubblico o privato (oppure è stato impiegato presso . . . . . . con la retribuzione mensile di L. . . . . .).

c) La sottoscritta, madre del concorrente, non è passata a seconde nozze (oppure è passata a seconde nozze con il sig. . . . . . . il quale esercita la professione di . . . . . con guadagno mensile di L. . . . . .).

d) Il concorrente convive con la sottoscritta madre (oppure non vi convive perchè . . . .).

e) La sottoscritta, madre del concorrente, non ha alcuna attività retribuita (oppure ha attività presso . . . . con la retribuzione mensile di L. . . . .).

f) L'importo mensile della pensione di guerra che in atto viene percepita è di L. . . . .

Allega i seguenti documenti, quali prescritti dagli articoli 3 e 4 del bando di concorso:

1) dichiarazione del Comitato provinciale orfani di guerra;
2) stato di famiglia;
3) certificato del sindaco o del preside o dichiarazione;
4) certificato scolastico 1957-58;
5) certificato scolastico 1958-59;
6) certificato del giudice tutelare.

Data . . . .

Firma . . . .

Indirizzo . . . .

---

(1) La domanda dovrà essere modificata a seconda che si tratti di orfano maggiorenne, di figlio di grande invalido di guerra, di orfano soggetto a tutela.

(1459)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso per titoli a due cattedre di armonia complementare nei Conservatori di musica di Stato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 16 luglio 1959, nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 29 di questo Ministero, è stato pubblicato l'esito del concorso per titoli a n. 2 cattedre di armonia complementare nei Conservatori di musica di Stato, concorso indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(1460)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di centodue posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva del Corpo di polizia femminile.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino Alto Adige;

Visto l'art. 7 primo comma della legge 25 luglio 1956, numero 837;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, relativa alla istituzione dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 7 dicembre 1959, n. 1083, si dovrà procedere, previo giudizio favorevole di idoneità da parte del Consiglio di amministrazione, all'inquadramento del personale femminile di polizia assunto dall'Amministrazione anglo-americana di Trieste che ne faccia domanda e che avendo titolo a tale inquadramento una sola dipendente, il numero dei posti del ruolo della carriera direttiva di polizia femminile indicato nel presente bando è di 102 unità, salvo aumento di un posto in relazione al cennato inquadramento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di centodue posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva del Corpo di polizia femminile.

Dei suddetti centodue posti, cinque sono riservati a favore delle candidate che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonee nelle prove obbligatorie.

I posti riservati che non venissero coperti dalle candidate predette saranno conferiti alle altre candidate risultate idonee.

Art. 2.

Per la nomina in prova a vice ispettrice di polizia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparate ai cittadini le italiane non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 24 e non superiore agli anni 37. Non sono applicabili le deroghe al limite di età previste da leggi speciali.

Si prescinde dal limite di età per le aspiranti che siano impiegate civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti nelle Amministrazioni statali;

C) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche conseguita presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica;

D) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

E) idoneità psico-fisica al servizio d'istituto;

F) stato di nubile o vedova.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammesse coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche le impiegate della carriera di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *C*) del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 5.

La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, redatta su carta da bollo da lire 200 conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata alla Prefettura della provincia in cui la candidata risiede, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le candidate residenti nel territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Regione della Valle d'Aosta, dovranno presentare la domanda nel termine stesso rispettivamente al Commissariato generale del governo di Trieste, al Commissariato del governo di Trento ed alla Questura di Aosta.

Le impiegate di ruolo e dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che abbiano superato il 37° anno di età e che siano dipendenti di ruolo dello Stato, dovranno fare espressa menzione di tale loro qualità nella domanda di partecipazione al concorso al fine di avvalersi del beneficio di cui alla lett. *B*) del precedente articolo 2;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio;

6) i servizi prestati come impiegate presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

7) lo stato di nubile o di vedova.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, l'appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda, dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito e la dichiarazione di essere disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita che la candidata non è iscritta ad alcun partito politico, oppure in caso d'iscrizione a partito, di essere disposta a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Le candidate che desiderano concorrere ai cinque posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta e orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco) scelta dalla candidata.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per le dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 6.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal gior-

no successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti e gli altri ritenuti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine le candidate mutilate o invalide per fatto di guerra dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria della quale l'invalida è provvista e la categoria e la voce d'invalidità da cui è colpita, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalida ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le mutilate o invalide per cause di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o lo estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalida è provvista e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpita, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica d'invalido per servizio.

Le orfane dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra comprovante tale loro qualità.

Le orfane dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

Le figlie degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile comprovante tale loro qualità; le figlie degli invalidi per causa di servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva.

Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelle dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, le profughe dai territori esteri nonchè quelle da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante l'attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Le aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Ogni altro titolo di preferenza, in quanto applicabile, previsto dall'art. 5 quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria, saranno invitate a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso abbia compiuto il 24° anno di età e non superato il 37°;

b) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo da L. 200, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale dev'essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100;

d) certificato in carta da bollo da L. 100, da cui risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcune delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200;

f) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che la candidata è di sana e robusta costituzione, nonchè l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico prescritto dall'art. 7, primo comma della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per coloro che siano invalide per fatto di guerra o per servizio, il certificato dev'essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche la rendano idonea al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione accerterà la sussistenza del requisito relativo all'idoneità psico-fisica al servizio d'istituto;

g) certificato in carta da bollo da L. 100 attestante lo stato di nubile o di vedova;

h) le candidate dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono. Da detto documento devono risultare inoltre le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), del precedente art. 7 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 7.

Le candidate che siano impiegate civili di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*), *g*) e *h*) dell'art. 7.

Soltanto le candidate iscritte nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 7, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 9.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 7 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi anche se indetti dall'Amministrazione dell'interno.

Art. 10.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);
3) diritto costituzionale ed amministrativo.

Prova orale:
1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;
2) diritto del lavoro;
3) elementi di diritto internazionale pubblico;
4) legislazione amministrativa speciale, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza e sulla tutela del lavoro;
5) nozioni di medicina legale;
6) una lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco) a scelta della candidata, che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese o in spagnolo, ovvero dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Saranno ammesse alla prova orale le candidate che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Le candidate che aspirano a concorrere ai cinque posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno sostenere oltre alla prova orale una prova scritta di lingua tedesca dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco all'italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca terranno luogo, per le candidate aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, della prova orale di lingua, prescritta al n. 6 delle materie di esame.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere, alla Commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto, con voto consultivo.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

La graduatoria delle vincitrici del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dalle candidate.

La nomina delle vincitrici sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti, mutilati ed invalidi di guerra.

A parità di merito varranno, in quanto applicabili, le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La graduatoria delle vincitrici del concorso sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero. Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

Alle vice-ispettrici di polizia sono corrisposte, ridotte di un terzo, l'indennità di servizio speciale e l'indennità speciale di pubblica sicurezza spettanti ai funzionari di pubblica sicurezza con corrispondente coefficiente di trattamento economico in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 15.

Le vincitrici del concorso saranno nominate vice ispettrici in prova nel ruolo della carriera direttiva del Corpo di polizia femminile.

Esse dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinate entro il termine che sarà stabilito.

Il Direttore capo di divisione del personale di pubblica sicurezza, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1960

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1960
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 54. — MARTORELLA

ALLEGATO

Modello della domanda
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero dell'interno
Direzione generale della pubblica sicurezza
Divisione personale. — ROMA

La sottoscritta . . . . nata il . . . . a . . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per il conferimento di . . . posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva del Corpo di polizia femminile.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadina italiana; 2) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . . ; 3) di non avere riportato condanne penali; 4) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguita presso la Università di . . . . ; 5) di essere nubile (o vedova); 6) di voler sostenere la prova di lingua . . . . . . ; 7) di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza; 8) di non essere iscritta ad alcun partito politico.

Con osservanza.

. . . . addì . . . .

Firma

. . . .

Indirizzo: . . . .

A) Le aspiranti che siano dipendenti da Amministrazioni statali devono farne menzione nella domanda al fine di avvalersi, eventualmente, dell'esenzione dal limite massimo di età prevista al punto 1) dell'art. 5 del bando di concorso.

B) Le aspiranti che siano impiegate della carriera di concetto delle Amministrazioni statali con la qualifica di segretario aggiunto o equiparata devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere inoltre in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

C) Le aspiranti che siano state o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

D) Le aspiranti che intendano concorrere ai 5 posti riservati di cui all'art. 1 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

(1422)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.